



25441-24

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 230/2024
PAOLA MASI		UP - 23/02/2024
FILIPPO CASA		R.G.N. 44081/2023
BARBARA CALASELICE	- Relatore -	
ANGELO VALERIO LANNA		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo Q), con esclusione della relativa pena e declaratoria di inammissibilità nel resto.

La difesa, avv. [REDACTED] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 10 febbraio 2024.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, in data 16 maggio 2023, con sentenza n. 36769-23 della sezione Quinta penale, di annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto alla pena irrogata per i capi O), P), Q), ed R), ha riformato la condanna, resa dalla Corte di assise in sede, emessa in data 3 dicembre 2019, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in relazione al capo O) e, applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato in quella di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, limitatamente ai reati di cui ai capi P), Q) ed R), a titolo di aumento rispetto alla più grave pena irrogata con la sentenza irrevocabile resa dalla Corte di assise di appello in sede n. 14/2021, riconosciuta la continuazione, per una complessiva pena di anni quattordici, mesi nove e giorni dieci di reclusione.

1.1. La Corte di assise di appello, con la sentenza parzialmente annullata con rinvio, aveva riformato la pronuncia con la quale la Corte di assise di Reggio Calabria, in data 3 dicembre 2019, aveva condannato tra gli altri, l'odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore delle costituite parti civili, previa riqualificazione del fatto di cui al capo A) dell'imputazione nel delitto tentato di rapina aggravata, nonché esclusa la circostanza aggravante della destrezza in relazione al capo Q), rideterminando in senso favorevole all'imputato, l'entità del trattamento sanzionatorio, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

Nei confronti degli imputati si procedeva per diversi reati, indicati nei capi da A) a R) dell'imputazione.

In particolare, a [REDACTED] sono contestati i reati contro il patrimonio di cui ai capi C); E); F); G); H); I); 3); L); M); O); P); Q) e i reati ex artt. 110, c.p., 55, co. 5, d.lgs. n. 231 del 2007, di cui ai capi D); K); N); R), in concorso con la compagna, [REDACTED] nonché il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, cod. pen, commesso in concorso anche con [REDACTED] quello di cui al capo H), commesso in concorso anche con [REDACTED] quello ex artt. 110, 61, n. 10) e 624-bis, cod. pen. e, infine, il reato di tentata rapina aggravata (capo A), compiuto il 21 ottobre 2017, all'interno dell'abitazione della vittima [REDACTED] che, secondo l'assunto accusatorio, picchiata con particolare violenza da [REDACTED] e dal [REDACTED] mentre la [REDACTED] all'esterno fungeva da palo, era deceduta a causa delle gravi lesioni riportate, con conseguente affermazione di responsabilità degli imputati anche per il delitto di omicidio preterintenzionale, di cui al capo B).

La prima sentenza di condanna, con riferimento, in particolare ai capi O), P), e Q), ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. mentre quella emessa dalla Corte di assise di appello oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio ha escluso, per il capo Q) la circostanza aggravante della destrezza e ha riqualificato il fatto sub A).

1.2. La sentenza di annullamento con rinvio ha riconosciuto la fondatezza soltanto del motivo di ricorso sub n. 7), in quanto la Corte territoriale, nella nuova determinazione della pena, avrebbe dovuto tenere conto della riduzione della pena prevista per il rito abbreviato, in relazione ai reati di cui ai capi O), P), Q) ed R), oggetto di contestazione suppletiva, già operata dal giudice di primo grado (cfr. in questo senso Sez. 5, 27/11/2015, n. 20113, RV. 267244).

Limitatamente a tale punto, pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, limitatamente alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio.

1.3. La sentenza impugnata ha rideterminato la relativa pena per i capi R), P, e Q), nella misura sopra indicata, dichiarando l'improcedibilità dell'azione penale sopravvenuta, quanto al capo O), per difetto, di querela.

2. Avverso la descritta sentenza, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. [REDACTED] denunciando due vizi con i motivi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2, 4, 624, 625 cod. pen., 85 d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 per avere, la Corte di assise di appello omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale anche per il reato di cui al capo Q).

La Corte di assise di appello, in sede di rinvio, ha confermato la condanna per il reato di cui al capo Q), nel quale è contestato al ricorrente di aver partecipato al furto di un portafoglio, avvenuto in data 15 gennaio 2018, ai danni di [REDACTED]

Nel caso di specie si segnala che il giudice di primo grado aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art 61 n. 5 cod. pen., mentre la Corte di assise di appello con la sentenza parzialmente annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in punto responsabilità aveva escluso quella prevista dall'art 625 n. 4 cod. pen.

Sicché, per tale fattispecie di reato, residua, secondo il ricorrente, la sola circostanza aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede.

Con riferimento ai reati di furto per i quali ricorre soltanto una delle circostanze di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., il d. lgs. n. 150 del 2022, ha escluso

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

la procedibilità di ufficio e, quindi, è divenuta necessaria la querela per la procedibilità dell'azione penale.

Nella specie non vi sarebbe alcuna querela ma una mera denuncia della persona offesa.

Si richiama la pronuncia degli stessi giudici di rinvio che hanno escluso la procedibilità, in relazione al capo O), instando, quindi, per l'annullamento dell'affermazione di responsabilità anche per il reato di cui al capo Q).

Si allega, ai fini della autosufficienza del ricorso, dichiarazione resa dalla persona offesa ai Carabinieri della stazione di Reggio Calabria in data 16 gennaio 2018. Si tratta di mera denuncia orale, peraltro acquisita l'udienza del 3 giugno 2019 dalla Corte di assise, la quale non contiene alcun riferimento alla volontà di punizione della persona offesa.

Detta istanza può essere desunta da altri indicatori ma, nel caso di specie, questi sarebbero totalmente assenti.

La persona offesa non ha nominato un difensore di fiducia, non ha chiesto di ricevere informazioni e avvisi con riferimento all'iter processuale, non si è costituita parte civile, né si è riservata di farlo. Si tratta di una mera denuncia orale priva di elementi sintomatici dimostrativi della volontà di punizione del colpevole.

Risulta in allegato anche un'integrazione di denuncia orale del 21 febbraio 2018, atto anch'esso, per il ricorrente, privo di ogni riferimento alla volontà di perseguire il colpevole.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione per l'illegittima applicazione della pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, in relazione ai capi di imputazione sub P), Q) ed R), in assenza di valida motivazione in ordine alla scelta della misura della pena.

La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha ritenuto la quantificazione degli aumenti di pena, già decisi con la sentenza n. 14 del 2021, limitandosi soltanto a disporre la riduzione prevista per il rito abbreviato; tanto, perché si è ritenuto che la sentenza rescindente avesse ormai definito la quantificazione della pena lasciando spazio alla sola riduzione per effetto del rito abbreviato.

Diversamente, a parere del ricorrente, la sentenza rescindente aveva rimesso al giudice del rinvio una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio in relazione addetti capi.

Del resto, diversamente opinando, la Corte di cassazione avrebbe potuto procedere direttamente alla determinazione della riduzione della pena per il rito abbreviato.

Invece, la sentenza rescindente pronuncia l'annullamento con rinvio e, dunque, si sarebbero dovuti rideterminare gli aumenti tenendo conto dei

parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Anche se nel caso di specie si tratta di sanzione vicina ai minimi, in ogni caso questa è stata irrogata in una misura tale che avrebbe dovuto essere giustificata e non ritenuta frutto di una scelta automatica.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, M. Guerra ha concluso con requisitoria scritta, stante l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo Q), con esclusione della relativa pena e declaratoria di inammissibilità nel resto.

La difesa, avv. [REDACTED] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 10 febbraio 2024.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Si rileva che la prima sentenza di appello ha escluso, con riferimento al capo Q) dell'imputazione, la circostanza aggravante della destrezza, mentre quella di primo grado già aveva escluso quella di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Il reato di furto contestato al capo Q) ha ad oggetto un portafogli conservato in una vettura rispetto al quale, già all'esito del primo giudizio di appello, residuava soltanto la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.

Il reato di furto aggravato è divenuto perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Tuttavia, tra i casi contemplati nel n. 7) del primo comma dell'art. 625 cod. pen., quali evenienze in cui il reato è procedibile di ufficio, vi è anche quella della destinazione del bene a pubblico servizio.

L'incidenza della riforma sulla presente *regiudicanda* è, dunque, indubbia tenuto conto che, infatti, si è giunti, già all'esito della pronuncia di secondo grado solo parzialmente annullata con rinvio, n. 14/2021, sul delitto di cui al capo Q), a qualificare il fatto come reato di furto mono aggravato.

Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, la prima sentenza di appello interviene in data 24 novembre 2021 e, quindi, nei motivi di appello, a suo tempo redatti, la difesa non avrebbe potuto chiedere l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di querela.



La sentenza rescindente, poi, risale al 16 maggio 2023, quindi è stata adottata dopo l'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia che ha introdotto la procedibilità a querela della fattispecie mono aggravata del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., dunque per effetto di una modifica legislativa introdotta, *medio tempore*, tra la prima sentenza di secondo grado e il giudizio di legittimità.

L'invocata improcedibilità non è stata richiesta dinanzi alla sezione Quinta penale, come emerge dalle conclusioni in epigrafe riportate nella sentenza rescindente, richiesta che, invece, è stata formulata, per la prima volta, come motivo di ricorso per cassazione, dinanzi a questa Corte.


Né tale richiesta è stata avanzata in sede di gravame, dinanzi al Giudice del rinvio, posto che in quella sede il ricorrente si è limitato a concludere chiedendo l'improcedibilità per il reato di cui al capo O), declaratoria che è stata concessa.

Orbene, si rileva che la novità normativa riguardante il regime di procedibilità, in via astratta, trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli *sub iudice*, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria *ad hoc* nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati.

Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen.

Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.).

Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01.



1.3. Se ne deduce che la novella, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato al ricorrente.

Tuttavia, proprio in considerazione della descritta natura cd. mista della querela, deve riscontrarsi che la difesa devolve un accertamento di fatto, allegando la denuncia-querela, che non risulta *ictu oculi* espletabile e che, dunque, doveva essere devoluto nella competente sede di merito, dovendo procedersi all'interpretazione del documento allegato al ricorso e a verificare se da questo possa o meno trarsi la sussistenza della volontà punitiva del denunciante.

Sicché, il relativo accertamento è precluso nella presente sede di legittimità (del resto si veda Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176, secondo la quale nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis non è idonea a incidere sul cosiddetto giudicato sostanziale; conf. Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468).

1.2. Con riferimento al secondo motivo si osserva che la censura è inammissibile perché manifestamente infondata.

Ogni questione sull'entità della pena irrogata, diversa dalla entità della riduzione prevista per il rito abbreviato, è, invero, preclusa dalla decisione di cui alla sentenza rescindente nella quale senz'altro si delimita, quanto al giudizio demandato in sede di rinvio, l'ambito di cognizione del giudice ex art. 627 cod. proc. pen. alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio quanto alla riduzione della pena prevista per il rito abbreviato, in relazione ai reati di cui ai capi O), P), Q) ed R), oggetto di contestazione suppletiva.

La mancata rideterminazione dell'entità della diminuzione da parte della Corte di legittimità è stata, evidentemente, dovuta alla presenza, tra i fatti ascritti all'imputato, di fattispecie di reato divenute procedibili a querela di parte per effetto della cd. Riforma Cartabia da accertare in sede di merito.

3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

**P.Q.M.**


Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 febbraio 2024


Il Consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Vito Di Nicola



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 27 GIU. 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

